

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA/ORDINANZA

**Numero:** 77

**Anno:** 2017

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 09/02/2017

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Stefano	imperiali	Presidente
Angela	silveri	Consigliere
Piero	FLOREANI	Consigliere relatore
Marco	smiroldo	Consigliere
Alessandra	sanguigni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA - ORDINANZA**

nel giudizio sull'appello iscritto al n. 37318 del registro di segreteria proposto dall'I.N.P.D.A.P., attualmente I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Morrone, e con questi elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, 29,

#### **contro**

Alfonso Fiorenzo Somma, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Malvisi, avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna 17 novembre 2009 n. 885;

Visto l'atto introduttivo del procedimento e gli altri atti e documenti di causa;  
Visti gli articoli 92, 117 e 164 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174; 131, 134 e 421 del codice di procedura civile;

Uditi, all'udienza pubblica del 17 gennaio 2017, il consigliere relatore Piero Floreani, l'avv. Filippo Mangiapane in rappresentanza dell'ente previdenziale e l'avv. Paolo Malvisi per la parte resistente.

Ritenuto in

#### **FATTO**

L'Istituto previdenziale ha impugnato la sentenza in epigrafe a mezzo della quale la Sezione territoriale ha parzialmente accolto il ricorso di Alfonso Fiorenzo Somma – ispettore della Polizia di Stato, collocato a riposo dal 1° gennaio 1995 - e, negato il diritto all'indennità integrativa speciale quale componente non conglobata nello stipendio, ha accertato l'irripetibilità dell'indebito di € 5.264,99, oggetto di ritenuta cautelativa e formatosi per effetto di un trattamento provvisorio superiore a quello definitivo.

L'amministrazione previdenziale fa riferimento in primo luogo all'art. 162 del decreto presidenziale 29 dicembre 1973 n. 1092 che espressamente prevede l'obbligo di procedere a conguaglio nel caso di pensione definitiva; la sopravvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti avrebbe, inoltre, comportato un'attrazione verso i principi civilistici ed in particolare verso l'art. 2033 c.c. Più coerente è, a suo avviso, il ragionamento seguito dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/QM del 1999, nonché da altra pronunce delle sezioni territoriali, anche successive rispetto

al più recente orientamento assunto con la successiva n. 7/QM del 2007.

Sotto diverso profilo, deduce l'illegittimità della sentenza in quanto ha disposto la restituzione delle somme oggetto di trattenuta con l'obbligo di corrispondere gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale.

Il pensionato si è costituito a mezzo dell'avv. Paolo Malvisi, il quale il 10 gennaio 2017 ha depositato memoria, con la quale, allegando ampia giurisprudenza di questa Corte in materia, ha concluso per la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza, le parti si sono riportate alle difese scritte ed insistito per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

Considerato in

#### DIRITTO

L'oggetto del giudizio riguarda l'accertamento negativo del credito erariale fatto valere in primo grado e la legittimità dell'azione di recupero di somme erogate a titolo di trattamento pensionistico e dichiarate irripetibili.

I. - La questione circa la titolarità del diritto alla ripetizione dell'indebito insorto per effetto del conguaglio fra trattamento pensionistico provvisorio e definitivo ha dato luogo a notevoli contrasti giurisprudenziali ed a soluzioni differenziate in ragione della rilevanza accordata alla natura provvisoria del trattamento, sottoposto a conguagli in sede di liquidazione della pensione definitiva come stabilito dall'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ovvero del maggior rilievo da attribuire all'affidamento del pensionato sulla bontà dell'operato dell'Amministrazione, in presenza di indici di riferimento oggettivi che escludano ogni margine di riconoscibilità dell'errore e che rivelino il consolidamento della liquidazione siccome operata oltre limiti di tempo che possano essere ritenuti ragionevoli, a fronte della limitatezza delle risorse economiche e patrimoniali del pensionato (cd. tutela della buona fede).

Le Sezioni riunite con la sentenza 2 luglio 2012 n. 2/QM hanno affermato il principio di diritto per cui 'lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto-dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedurali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo'.

In sintesi le Sezioni riunite hanno confermato l'orientamento prevalente, incline ad escludere la ripetibilità dell'indebito, ancorché insorto in sede di conguaglio tra il trattamento provvisorio e quello definitivo, qualora, alla stregua di una pluralità di elementi - tra i quali l'ampiezza del periodo di durata del trattamento provvisorio -, si sia radicato e consolidato l'affidamento del percettore in buona fede.

Tanto premesso, va rilevato che nell'articolato *iter* della sua motivazione le Sezioni riunite hanno evidenziato come 'qualora sulla ripetizione dell'indebito

penda il giudizio in appello, sarà cura del giudice valutare se il sindacato può ricondursi a profili di diritto ovvero, nella ipotesi in cui concerne questioni di fatto, rinviare gli atti al primo giudice, non potendo il giudice di appello conoscere questioni di fatto'.

L'appello in materia pensionistica, infatti, è consentito solo per motivi di diritto, stante la disposizione dell'art. 1, quinto comma, del decreto legge 15 novembre 1993 n. 453 conv. con legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Nella fattispecie, il giudice di primo grado, facendo propri i principi contenuti nella sentenza delle Sezioni riunite 7 agosto 1987 n. 7/QM, ha disposto l'accoglimento del ricorso di parte, dichiarando irripetibile l'indebito, con l'obbligo dell'I.N.P.D.A.P. di restituire al ricorrente quanto già trattenuto. Il rilievo dell'ampiezza temporale, preso in considerazione è in linea con i principi dell'affidamento incolpevole poi enunciati dalla richiamata sentenza 2/QM del 2012 che questa Sezione considera vincolanti.

L'Istituto, con l'atto d'appello, non contesta alcuno degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, ma si limita ad identificare l'obbligo di procedere a conguaglio e recupero siccome derivante dall'art. 162 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e ad affermare l'inadeguatezza della soluzione offerta dalla sentenza n. 7/QM del 2007.

La motivazione della sentenza impugnata è coerente con i richiamati principi contenuti nelle sentenze delle Sezioni riunite, sicché, in difetto di contestazione sovra i profili e le circostanze caratterizzanti il caso retrostante, considera il collegio che l'appello non possa essere accolto.

II. - In relazione al secondo motivo d'impugnazione, concernente la statuizione circa il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme oggetto di trattenuta con gli interessi legali, va premesso e rilevato che le Sezioni Riunite di questa Corte hanno affermato il principio per cui 'in caso di accertata irripetibilità di somme indebitamente corrisposte al pensionato e fatte oggetto di recupero, le stesse devono essere restituite all'interessato limitatamente alla sorte capitale senza aggiunta di alcuna somma accessoria' (v. SS.RR. 24 marzo 2015 n. 11/QM).

Al riguardo va considerato che questa Sezione, con sentenza-ordinanza 19 gennaio 2017 n. 24, ha rimesso alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in applicazione dell'art. 117 del decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174, la decisione in ordine ad analogo motivo d'impugnazione, poiché ha ritenuto rilevanti ulteriori aspetti di coerenza con principi e disposizioni normative non presi in considerazione in sede di enunciazione del principio di diritto sopra richiamato.

Per quanto attiene alla definizione del secondo motivo, si rende pertanto necessario disporre il rinvio della causa in attesa della pronuncia delle Sezioni riunite sulla questione comune.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, parzialmente definendo il merito della causa:

- 1) rigetta il primo motivo dell'appello n. 37318 proposto dall'I.N.P.D.A.P., attualmente I.N.P.S., avverso la decisione della Sezione giurisdizionale per l'Emilia Romagna 17 novembre 2009 n. 885;
- 2) rinvia la causa all'udienza del 12 dicembre 2017, per quanto attiene alla definizione del secondo motivo d'appello.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 17 gennaio e del 7 febbraio 2017.

L'ESTENSORE

f.to Piero Floreani

IL PRESIDENTE

f.to Stefano Imperiali

Depositata in Segreteria il 9 FEB. 2017

Il Dirigente

Sabina Rago

f.to Sabina Rago